

COMUNE DI NERVIANO
(CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)

AREA TECNICA - SERVIZI TECNICI 2

MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO

ANNI 2017 – 2018 - 2019

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

DATA: MARZO 2017

N: MODIFICHE DATA
AGGIORNAMENTO 1 - APRILE 2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
SERVIZI TECNICI 2
(Arch. Valter Bertoncello)



MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNI 2017 – 2018 - 2019

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CAPITOLO I

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO DESIGNAZIONE, FORMA, VARIAZIONI, DOCUMENTI, DESCRIZIONI

Articolo	1	OGGETTO DELL' APPALTO
Articolo	2	AMMONTARE E DURATA DELL' APPALTO
Articolo	3	REQUISITI D'APPALTO
Articolo	4	OPERE ESCLUSE DALL'APPALTO
Articolo	5	PREZZI DI APPALTO
Articolo	6	DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Articolo	7	SVOLGIMENTO DEI LAVORI
Articolo	8	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

CAPITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo	9	DOMICILIO DELL'APPALTATORE
Articolo	10	OBBLIGHI TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI
Articolo	11	CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO
Articolo	12	OSSERVANZA DI LEGGI, NORME, REGOLAMENTI E CONOSCENZA DEL CAPITOLATO
Articolo	13	SCELTA DELL'APPALTATORE
Articolo	14	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Articolo	15	GARANZIE CAUZIONI E COPERTURE ASSICURATIVE
Articolo	16	SUBAPPALTI
Articolo	17	TRATTAMENTO DEL LAVORATORI
Articolo	18	DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI, LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO
Articolo	19	PIANO DI SICUREZZA E RIUNIONI DI COORDINAMENTO
Articolo	20	PROPRIETA' INTELLETTUALE
Articolo	21	BREVETTI DI INVENZIONE
Articolo	22	DOCUMENTI CONTABILI
Articolo	23	DOCUMENTAZIONE TECNICA FINALE
Articolo	24	CARTELLI ALL' ESTERNO DEL CANTIERE
Articolo	25	RINVENIMENTI, PROPRIETA' DEI MATERIALI DI RECUPERO E DEMOLIZIONE

CAPITOLO III

RAPPRESENTANZA TECNICA DELLE PARTI

Articolo	26	DIREZIONE LAVORI
Articolo	27	RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE SUI LAVORI DELL'APPALTATORE

Articolo 28 DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE

CAPITOLO IV

OBBLIGHI ED ONERI DELLE PARTI

Articolo 29 ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE
Articolo 30 OBBLIGHI ED ONERI DEL COMMITTENTE
Articolo 31 ACCETTAZIONE DEI MATERIALI
Articolo 32 ACCETTAZIONE DEGLI IMPIANTI
Articolo 33 APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI

CAPITOLO V

ESECUZIONE DEI LAVORI

Articolo 34 INIZIO E CONSEGNA DEI LAVORI
Articolo 35 SOSPENSIONI, PROROGHE E RIPRESA LAVORI
Articolo 36 ULTIMAZIONE, CONSEGNA LAVORI E AVVISO AI CREDITORI
Articolo 37 ANTICIPAZIONE ALL'APPALTATORE
Articolo 38 PAGAMENTI IN ACCONTO E SALDO DEI LAVORI
Articolo 39 CONTO FINALE, RATA A SALDO
Articolo 40 PENALE PER RITARDO

CAPITOLO VI

CONTROVERSIE, ARBITRATO, SCIOGLIMENTO, RESCISSIONE, RESPONSABILITA'

Articolo 41 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE
Articolo 42 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI – RECESSO
Articolo 43 RISOLUZIONE AMMINISTRATIVA, RISERVE
Articolo 44 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Articolo 45 ARBITRATO
Articolo 46 ESECUZIONE D'UFFICIO E RESCISSIONE CONTRATTUALE
Articolo 47 RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

CAPITOLO I

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO DESIGNAZIONE, FORMA, VARIAZIONI, DOCUMENTI, DESCRIZIONI.

Articolo 1

OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione del servizio di manutenzione delle aree a verde di proprietà comunale, finalizzato al mantenimento delle superfici inerbite e dei manti erbosi presenti nei parchi e giardini cittadini, nonché aree scolastiche, verde stradale ed aree a verde in genere, secondo quanto stabilito negli articoli del presente Capitolato e nell'allegato "Elenco delle aree a verde – modalità di esecuzione".

Questa Amministrazione si riserva la facoltà, ove se ne ravvisi la necessità durante il corso dell'appalto, di aumentare o diminuire le quantità delle superfici da mantenere, ad esempio a seguito di acquisizione nuove aree, senza che la ditta possa pretendere indennizzi di sorta. In tal caso il prezzo da applicare verrà desunto dai prezzi indicati nell'Elenco Prezzi relativi ai lavori già oggetto d'appalto.

Analogamente ove se ne ravvisi la necessità durante il corso dell'appalto, potranno essere tolte dalla manutenzione superfici o aree non più gestite o cedute da questa Amministrazione senza che la ditta possa pretendere indennizzi di sorta.

La ditta dovrà essere in grado di disporre di proprio personale, di tutte le apparecchiature e macchinari necessari alla manutenzione, e realizzazione degli interventi che dovessero essere necessari. Dovranno perciò essere forniti dall'Appaltatore tutti i materiali occorrenti per l'esecuzione del servizio, come pure tutti gli attrezzi, apparecchiature e strumentazioni in dotazione agli operai, necessari per l'effettuazione dell'appalto in oggetto.

Sono compresi nel servizio le seguenti operazioni:

1a – Interventi manutentivi ordinari e straordinari

- a) sfalcatura tappeto erboso;
- b) potatura siepi;
- a) diserbo marciapiedi e superfici pavimentate;
- b) potatura soggetti arborei
- c) interventi urgenti di potatura e abbattimento alberi;
- d) messa a dimora essenze arboree, arbustive e da fiore;
- e) mantenimento materiale vegetale contenuto in aiuole e fioriere;

Gli interventi sopra indicati saranno oggetto di valutazione nel progetto tecnico.

1b – Valorizzazione aree di interesse

Intervento di valorizzazione aree di interesse quali:

Area a verde via Adamello ang. Via Tonale
Piazza Don Musazzi (Garbatola)
Aiuola a destra Piazza Chiesa Cantone
Aiuola via Zara ang. via Guareschi

mediante l'esecuzione dei seguenti lavori:

messa a dimora di essenze arbustive e da fiore stagionali (con assoluta esclusione delle varietà inserite nella decisione UE 2012/138 del 01/03/2012)

Interventi periodici di rimonda del secco, innaffiatura di soccorso e sostituzione piante da fiore stagionali

potatura di rimonda alberi ove presenti

Gli interventi sopra indicati saranno oggetto di valutazione nel progetto tecnico.

1c – Proposte migliorative della manutenzione delle aree a verde di proprietà comunale

Incremento numero di tagli oltre quelli previsti, eseguiti previo accordo e su indicazione della D.L.;

Messa a dimora essenze arboree, arbustive e da fiore stagionali (con assoluta esclusione delle varietà inserite nella decisione UE 2012/138 del 01/03/2012), da effettuarsi in aree di proprietà comunale previo accordo e su indicazione della D.L.;

Mantenimento nuove piantumazioni con periodici interventi di rimonda del secco, innaffiatura di soccorso e sostituzione piante da fiore stagionali.

Gli interventi sopra indicati saranno oggetto di valutazione nel progetto tecnico.

1d – Modalità organizzative per la gestione delle emergenze

La ditta appaltatrice è tenuta stendere un piano di costante reperibilità, per qualunque emergenza o necessità dovesse verificarsi sul territorio comunale.

I numeri telefonici attraverso i quali contattare il personale reperibile dovranno essere resi noti all'Amministrazione Comunale entro sette giorni dall'aggiudicazione dell'appalto; ogni loro variazione dovrà essere tempestivamente comunicata ai competenti uffici comunali.

Il tempo massimo di intervento da parte della ditta appaltatrice, per i casi di emergenza, è fissato in 8 (OTTO) ore dal ricevimento della richiesta di intervento. Qualora, in caso di necessità, non risultasse possibile mettersi in comunicazione coi numeri di reperibilità, la ditta appaltatrice sarà ritenuta inadempiente e responsabile di eventuali danni che dovessero derivare a cose o persone.

Gli interventi sopra indicati saranno oggetto di valutazione nel progetto tecnico.

Articolo 2

AMMONTARE E DURATA DELL'APPALTO

AMMONTARE DELL'APPALTO:

L'importo a base d'asta dei lavori è stabilito in € 375.000,00.= di cui € 367.796,25 soggetti a ribasso ed € 7.203,75 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; il tutto + I.V.A. 22%

Rilevato che il quadro economico dei lavori prevede una spesa complessiva di € 475.000,00.= così suddivisa:

importo stimato lavorazioni soggette a ribasso	€ 367.796,25
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 7.203,75

Totale lavori a base d'asta	€ 375.000,00
IVA 22%	€ 82.500,00

TOTALE GENERALE	€ 475.500,00
	=====

L'importo di cui sopra risulta suddiviso, nel periodo di appalto anni 2017-2018 nel seguente modo

anno 2017

Manutenzione Ordinaria

importo stimato lavorazioni soggette a ribasso	€ 88.803,81
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.696,19

Totale lavori	€ 90.500,00

IVA 22%	€ 19.910,00

TOTALE	€110.410,00
Manutenzione Straordinaria	
importo stimato lavorazioni soggette a ribasso	€ 24.012,06
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 487,94

Totale lavori	€ 24.500,00
IVA 22%	€ 5.390,00

TOTALE	€ 29.890,00

TOTALE GENERALE ANNO 2017	€140.300,00
	=====

anno 2018

Manutenzione Ordinaria	
importo stimato lavorazioni soggette a ribasso	€127.490,19
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.509,81

Totale lavori	€130.000,00
IVA 22%	€ 28.600,00

TOTALE GENERALE ANNO 2018	€158.600,00
	=====

anno 2019

Manutenzione Ordinaria	
importo stimato lavorazioni soggette a ribasso	€127.490,19
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.509,81

Totale lavori	€130.000,00
IVA 22%	€ 28.600,00

TOTALE GENERALE ANNO 2019	€158.600,00
	=====

Il contratto è stipulato a misura in base alle norme di legge e regolamenti vigenti.

I lavori sono appaltati a misura; la somma prevista nel contratto può variare, secondo la quantità effettiva di opere eseguite; per la loro esecuzione sono fissati nel presente Capitolato di Appalto prezzi invariabili per l'unità di misura e per ogni specie di lavoro.

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2006.

Potranno essere richieste all'Appaltatore prestazioni occorrenti per i lavori, a misura e in economia, secondo le modalità in seguito stabilite, e valutate come stabilito nell'Elenco Prezzi Unitari.

La Ditta non potrà pretendere compensi straordinari qualora l'importo dei lavori eseguiti non raggiunga l'importo a base di gara, o per la mancata o limitata effettuazione dei lavori in oggetto, dato il carattere manutentivo dell'appalto.

Tutti i prezzi relativi alle opere da eseguire sono comprensivi dei costi per le certificazioni previste dalle leggi vigenti (certificazioni e documenti previsti dalla legge 46/90 etc...) e di tutte le spese ed oneri accessori.

DURATA DELL'APPALTO:

Le prestazioni e le forniture oggetto del presente Capitolato, si svolgeranno **nel corso degli anni 2017 – 2018 - 2019 - avranno inizio dalla data di aggiudicazione e termine il 31.12.2019.**

Il servizio dovrà essere svolto dall'impresa con proprio personale ed attrezzature, salvo i casi di subappalto come di seguito specificato.

Dovranno essere forniti dall'appaltatore tutti i materiali occorrenti per l'esecuzione della conduzione, gestione e manutenzione degli impianti ascensori e/o elevatori, come pure tutti le attrezzature in dotazione agli operai.

Articolo 3

REQUISITI D'APPALTO

Per l'esecuzione dei lavori la ditta dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) Requisiti di ordine generale

Non trovarsi in una delle condizioni di esclusione dalla partecipazione di cui all'art. 80 del D.Lgs.50/2016;

b) Requisiti di idoneità professionale (Art. 83, comma 1, lettera a), D.Lgs 50/2016)

Possono essere ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:

- essere iscritte alla CCIAA per lo specifico oggetto dell'appalto – ovvero manutenzione del verde – parchi e giardini;

c) Requisiti di capacità economica-finanziaria (Art. 83, comma 1, lettera b), D.Lgs 50/2016)

Requisiti di capacità tecnica-professionale (Art. 83 comma 1 lettera c) D.Lgs 50/2016)

Possono essere ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:

- Avere eseguito lavori analoghi (ossia lavori di manutenzione di aree a verde, parchi e giardini – vi deve essere analogia tra i lavori eseguiti dal concorrente e quelli da affidare in termini di coerenza tecnica tra i due) eseguiti nel quinquennio antecedente la data della gara, non inferiore all'importo di € 375.000,00 IVA esclusa;
- Aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari (2014-2015-2016), un fatturato globale d'impresa non inferiore ad € 375.000,00 iva esclusa.

L'appalto non prevede opere scorporabili.

L'impresa dovrà assicurare di essere in grado di mettere a disposizione in qualsiasi momento, a partire dalla data di aggiudicazione, uomini e mezzi per lo svolgimento del servizio in oggetto, a perfetta regola d'arte ed in ogni sua parte.

I materiali ed i mezzi d'opera da fornire sono quelli occorrenti per lo svolgimento delle opere da giardiniere e devono essere tutti conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza.

Articolo 4

OPERE ESCLUSE DALL'APPALTO

Restano esclusi dall'appalto i lavori e forniture che l'Amministrazione Appaltante si riserva di affidare in tutto od in parte ad altra Ditta senza che l'Appaltatore possa fare alcuna eccezione o richiedere compenso alcuno.

Articolo 5

PREZZI DI APPALTO

I prezzi unitari in base ai quali, sotto la deduzione del pattuito ribasso d'asta, sarà pagato il servizio svolto per l'intero periodo di appalto, risultano dall'Elenco Prezzi Unitari allegato.

Nei prezzi esposti nell'allegato elenco prezzi sono compresi tutti gli oneri per gli interventi di manutenzione ordinaria e servizio di pronto intervento così come dettagliato nel presente capitolato.

Articolo 6

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto di appalto, e in essi sono richiamati, i seguenti documenti:

- a) il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. 145 del 19/4/2000
- b) il presente Capitolato Speciale d'Appalto
- c) l'Elenco prezzi unitari
- d) Le polizze di garanzia
- e) L'offerta

Articolo 7

SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'Appaltatore dovrà assicurare il servizio con modalità, termini e condizioni stabilite dal presente capitolato.

Il servizio di dovrà essere svolto dall'impresa con proprio personale ed attrezzature. Dovranno perciò essere forniti dall'appaltatore tutti i materiali occorrenti, come pure tutti gli attrezzi, apparecchiature, strumentazioni e macchinari necessari in dotazione agli operai, specializzati per l'esecuzione del servizio in oggetto.

Il servizio in argomento dovrà svolgersi nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro.

In particolare l'impresa è obbligata a nominare il proprio Responsabile della Sicurezza, dandone comunicazione all'Amministrazione, è altresì obbligata a predisporre, prima dell'effettivo inizio delle attività, il Piano Operativo di Sicurezza relativo alle attività di conduzione, gestione e manutenzione degli impianti elevatori ai sensi del D.Lgs. n.626/94, del D.L. 494/96 e s.m.i., con l'impegno ad osservarlo scrupolosamente per l'intera durata dell'appalto.

L'appaltatore, nell'eventuale specifica necessità, dovrà provvedere a sua cura:

- ai recinti per i cantieri di lavoro, quando ciò sia necessario;
- alle puntellazioni, per gli scavi ed ai relativi assiti e cartelli di avviso, ai lumi per segnali notturni ed a quant'altro, a scopo di sicurezza, venisse ordinato dalla stazione appaltante;
- alla fornitura di tutti gli attrezzi individuali di lavoro per i propri operai;
- alla fornitura di tutti gli attrezzi di protezione individuale contro gli infortuni, previsti dalle vigenti leggi;
- all'osservanza delle norme disposte per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e normative applicative.

Per i costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa, resta immutato l'obbligo per la stessa di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi.

Ogni intervento, in relazione all'incarico assunto, sarà richiesto dal competente Ufficio Tecnico Comunale mediante ordine di lavoro scritto, trasmesso anche mediante fax, o telefonico.

L'ordine di lavoro specificherà, ove possibile:

- La tipologia di intervento e le prestazioni richieste,
- indicazioni circa i materiali, attrezzi e mezzi d'opera.

Qualora vengano richieste prestazioni in economia, le bolle giornaliere di tali prestazioni/interventi comprensivo dell'elenco dei materiali forniti ed installati, dovranno essere viste dal personale presente sul posto dell'intervento e sottoposte all'Ufficio Tecnico in giornata. In caso contrario le stesse non verranno considerate e contabilizzate.

Salvo diversa indicazione riportata sull'ordine di lavoro, in relazione all'urgenza, il tempo utile per l'inizio degli interventi manutentivi è fissato in 2 (due) giorni. Nel caso di interventi urgenti e non differibili, a discrezione dell'Amministrazione Comunale, detto termine potrà essere inferiore.

Gli interventi di manutenzione iniziati non possono essere interrotti salvo i casi di interruzione o sospensione previsti dal Capitolato Generale di Appalto per le opere pubbliche e sempre previa autorizzazione della D.L..

Risultano a carico dell'Impresa tutti i danni derivanti dalla mancata o ritardata effettuazione degli interventi ordinati.

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza dei propri doveri con puntualità e scrupolo. A tal fine collabora con l'Amministrazione Comunale segnalando ogni eventuale difficoltà operativa che comprometta la buona esecuzione dell'appalto.

La Ditta dovrà garantire la presenza di personale altamente specializzato per eventuali interventi d'urgenza tutti i giorni dell'anno anche nei periodi di luglio e agosto o durante le festività natalizie e pasquali, 24 ore su 24.

In caso di interventi di urgenza quali, ad esempio, rimozione alberi o rami caduti, il tempo massimo di intervento, eseguito a richiesta, è di 8 ore.

Detto personale, in caso di necessità dovrà, su richiesta telefonica, scritta o tramite fax dell'Amministrazione Comunale, essere presente sull'impianto per le verifiche entro 8 ore ed avviare l'esecuzione dei lavori richiesti nelle successive 8 ore naturali e consecutive alla chiamata. Nel caso di interventi urgenti, a discrezione dell'Amministrazione Comunale, detto termine potrà essere inferiore.

Per l'esecuzione dei suddetti interventi la ditta dovrà fornire un numero telefonico al quale far convergere i messaggi di allarme automatici via SMS, e-mail, fax o altri sistemi di messaggistica automatica e le chiamate telefoniche del personale comunale.

I numeri di telefono cellulare del personale reperibile dovrà essere fornito all'Amministrazione Comunale entro 15 giorni dall'aggiudicazione. Ogni variazione dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto all'ufficio tecnico comunale.

Nel caso in cui, in condizioni d'emergenza, il numero di telefono di reperibilità non risulti attivo, o non si sia nei fatti possibile mettersi in contatto con il tecnico reperibile, la ditta sarà ritenuta responsabile di eventuali danni che dovessero verificarsi a cose o persone e sarà tenuta al versamento delle sanzioni previste.

Il servizio di pronto intervento risulta compreso e compensato nei prezzi dell'elenco prezzi, così come gli oneri derivanti dagli interventi richiesti, la manodopera, comprensiva di eventuali maggiorazioni per notturno o festivo e l'uso di apparecchiature o macchinari per interventi in emergenza, di ripristino del funzionamento degli impianti o sostituzione pezzi e apparecchiature.

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza dei propri doveri con puntualità e scrupolo. A tal fine collabora con l'Amministrazione Comunale segnalando ogni eventuale difficoltà operativa che comprometta la buona esecuzione dell'appalto.

Le modalità di esecuzione dei lavori e la prescrizioni di effettuazione degli stessi è dettagliata nell'allegato "ELENCO DELLE AREE A VERDE E MODALITA' DI ESECUZIONE"

Articolo 8

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

La prestazione inerente al presente appalto viene effettuata nell'esercizio d'impresa e pertanto, è soggetta all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.). Tale importo dovrà essere sommato a quelli di cui sopra, nella percentuale vigente al momento del pagamento e sarà a carico dell'Amministrazione Appaltante.

L'aliquota percentuale applicata ed il relativo importo verranno indicati preventivamente dall'Amministrazione Appaltante, su richiesta dell'Appaltatore, dovendo essere contemplati all'interno della fattura emessa da quest'ultimo.

CAPITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 9

DOMICILIO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dovrà eleggere nel contratto il domicilio a tutti gli effetti di legge così come prescritto nel decreto Ministero LL.PP. n° 145 del 19/04/2000 articolo 2

Articolo 10

OBBLIGHI TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.
2. In particolare, l'appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente della filiera delle imprese interessati a qualsiasi titolo al servizio in oggetto dovranno utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva. I soggetti di cui sopra dovranno comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro apertura o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Dovrà altresì essere tempestivamente comunicata ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
3. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dal comma 3 art. 3 L. 136/2010, dovranno essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
4. Gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di gara (CIG) attribuito dalla Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici e il codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico, ove obbligatorio ex art. 13 L. 3/2003.
5. L'appaltatore è tenuto altresì ad inserire nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessati, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. A tal fine, è fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante, con cadenza settimanale / quindicinale / mensile, per il periodo di riferimento, l'elenco di tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, nonché di trasmettere copia dei relativi contratti, onde consentire la verifica da parte della Stazione Appaltante.
6. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Milano della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
7. Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari comporta l'applicazione delle sanzioni previste ex art. 6 della L. 136/2010 e ss.mm.ii., oltre alla nullità ovvero alla risoluzione del contratto nei casi espressamente previsti dalla succitata Legge.

Articolo 11

CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO

- 1 - L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell'Appaltatore la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle forniture e noli richiesti, quali la natura del suolo e del sottosuolo, l'esistenza di opere nel sottosuolo quali manufatti in c.a., condotte, linee elettriche di servizio ecc., la possibilità di poter utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, la presenza o meno di acqua (sia che essa

ocorra per l'esecuzione dei lavori, sia che essa debba essere deviata), l'esistenza di adatti scarichi dei rifiuti ed in genere di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza di assumere l'opera, anche in relazione ai prezzi offerti, nonché sotto l'aspetto della sicurezza.

- 2 - A tal fine l'impresa deve presentare - al momento della partecipazione alla gara di appalto e contestualmente all'offerta - una dichiarazione, come previsto nella lettera d'invito
L'Appaltatore, alla luce delle dichiarazioni sottoscritte, non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione del servizio, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore.

Articolo 12

OSSERVANZA DI LEGGI, NORME, REGOLAMENTI E CONOSCENZA DEL CAPITOLATO GENERALE DI APPALTO

- 1 - L'appalto è regolato - oltre che dalle norme del presente Capitolato Speciale e per quanto non sia in contrasto con le norme dello stesso - anche:
- a) dal D.L.vo n° 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”
 - b) dal Capitolato Generale per l'appalto delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con D.M. n° 145 del 19/04/2000 e successive modifiche ed integrazione
 - c) dal Regolamento 207/2010 per la direzione, contabilità e collaudo dei lavori pubblici e successive modifiche ed integrazioni – per quanto in vigore al momento della ,
 - d) da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti, dalle istituzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia di appalto e di esecuzione delle opere pubbliche
- 2 - L'Appaltatore - con la firma del contratto - dichiara di conoscere integralmente le prescrizioni di cui alle normative indicate nel precedente comma, e di impegnarsi all'osservanza delle stesse.
- 3 - Tutte le facoltà che nei predetti, Capitolato e Regolamento, sono devolute all'ingegnere Capo e all'ispettore del Genio Civile, nonché al Ministero dei Lavori Pubblici, si intendono qui attribuite al Direttore dei Lavori, designato dall'Amministrazione Appaltante.
- 4 - In particolare, l'Appaltatore si intende inoltre obbligato all'osservanza:
- c) delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti, e che fossero emanati durante l'esecuzione del servizio, relativi alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, l'invalidità e vecchiaia, la tubercolosi ed altre malattie del genere, la disoccupazione involontaria, agli assegni familiari, per combattere la malaria, sul lavoro delle donne e dei fanciulli, sull'assunzione della manodopera locale, degli invalidi di guerra, mutilati civili, orfani di guerra, ecc. L'impresa esecutrice, prima dell'inizio dei lavori, dovrà inviare alla Stazione Appaltante copia dell'iscrizione alla CCIAA, con data non anteriore a mesi tre, l'indicazione del CCNL applicato e relativi accordi integrativi, nonché dichiarazione in merito alla regolarità degli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti dei lavoratori subordinati: INPS, INAIL, Cassa Edile.
 - d) Di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione degli infortuni. L'impresa esecutrice comunicherà alla Stazione Appaltante, anche nella persona del Direttore dei Lavori, i seguenti nominativi:
 - RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione)
 - RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza)
 - Addetti alla gestione delle emergenze;

- e) di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto in oggetto, emanate ed emanande ai sensi di legge dalle competenti Autorità statali, regionali, provinciali, comunali, delle Amministrazioni delle Ferrovie dello Stato, delle Strade Statali, delle Poste e Telegrafi che hanno giurisdizione sui luoghi in cui devono eseguire il servizio, restando contrattualmente convenuto che - anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni nello sviluppo del servizio - egli non potrà accampare alcun diritto o ragione contro l'Amministrazione Appaltante, essendoci di ciò tenuto conto nello stabilire i patti ed i prezzi del presente Capitolato;
- f) della normativa vigente in merito all'impiego dei materiali, mezzi, sostanze e prodotti richiesti dal presente appalto, tenendo presente che - per quanto riguarda l'impiego dei materiali per i quali non si abbiano norme ufficiali - L'Appaltatore, su richiesta della Direzione dei Lavori, è tenuto all'osservanza delle norme che, pur non avendo carattere ufficiale, fossero raccomandate dai competenti organi tecnici. L'impresa esecutrice è tenuta a consegnare alla Stazione Appaltante, anche nella persona del Direttore dei Lavori, le schede rilasciate dal produttore delle sostanze e dei prodotti utilizzati nell'esecuzione degli interventi, quando questi possono pregiudicare la salute e la sicurezza dei futuri utilizzatori;
- g) di tutte le norme prescritte da leggi, decreti, disposizioni, ecc., che potranno essere emanati durante l'esecuzione dei lavori e riguardino l'accettazione e l'impiego dei materiali e quant'altro attinente al servizio;
- h) dal D.L.vo n° 50/2016 per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché le disposizioni legislative e regolamenti vigenti relative alla materia dei lavori pubblici non incompatibili con il citato codice
- i) dalle Leggi antimafia

Articolo 13

SCELTA DELL'APPALTATORE

L'affidamento dei lavori in oggetto sarà eseguito tramite la procedura negoziata, da espletarsi sulla piattaforma Sintel;

Le modalità di gara sono regolamentate nella lettera d'invito.

Articolo 14

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione appaltante comunicherà - entro cinque giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva - l'esito all'aggiudicatario e a tutti i concorrenti.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare anche in corso d'opera la permanenza dei requisiti per l'affidamento del servizio.

Articolo 15

GARANZIE CAUZIONI E COPERTURE ASSICURATIVE

L'impresa partecipante e/o le associazioni temporanee di impresa e/o i consorzi devono prevedere le garanzie sotto indicate.

Cauzione provvisoria per partecipare alla gara.

L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione del servizio è corredata da una garanzia pari al 2 per cento (due per cento) dell'importo dei lavori a base d'asta, comprensivo degli oneri per la sicurezza.

Possono beneficiare delle riduzioni della cauzione, in applicazione dell'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016, i concorrenti in possesso della certificazione indicate nell'articolo citato, allegando la suddetta documentazione sulla qualità.

In caso di A.T.I., la cauzione dovrà essere presentata dall'impresa mandataria intestata a tutte le imprese partecipanti al raggruppamento.

La riduzione della cauzione è accordata come segue: nel caso di A.T.I. di tipo orizzontale qualora il possesso della certificazione di cui all'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 sia comprovato dall'impresa capogruppo e da ciascuna delle ditte mandanti; nel caso di A.T.I. di tipo verticale la riduzione è accordata "pro quota" in relazione della parte di servizi che le ditte (mandanti e mandatarie) in possesso della certificazione di qualità rispettivamente eseguiranno.

Garanzia contrattuale per la stipula del contratto – (art. 103 D.Lvo n° 50/2016)

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, è richiesta una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
2. La garanzia fidejussoria definitiva è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa fideiussoria, anche rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 01.09.1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alla scheda tipo 1.2 del D.M. 12.03.04 n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 del medesimo decreto, integrata con la clausola della rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile., in osservanza di quanto disposto dall'art. 103 del D.Lvo n° 50/2016. Essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto
3. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui sopra è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.
4. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
5. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto all'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
6. La garanzia fidejussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione ed in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.
7. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria ai sensi dell'art. 103, comma 3, del D.Lgs. 50/2016.

Polizza assicurativa verso terzi durante i lavori

1. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a Euro 500.000,00.
2. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Articolo 16

SUBAPPALTI

Le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente ai sensi dell'art. 105, del D.Lgs. 50/2016 sono subappaltabili nella misura massima del 30% in termini economici, dell'importo dei lavori della stessa categoria prevalente;

L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:

- a. che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
- b. che l'appaltatore provveda al deposito di copia del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'operatore economico al quale è affidato il subappalto o il cottimo. Il contratto di subappalto deve riportare, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.
- c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante:
 - 1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di contratti pubblici, in relazione alla tipologia e all'importo degli interventi da realizzare in subappalto o in cottimo;
 - 2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza di cause di esclusione di cui all'art. 38 del Codice dei contratti;
 - 3) i dati relativi al subappaltatore necessari ai fini dell'acquisizione d'ufficio da parte della Stazione Appaltante del DURC di quest'ultimo;
- d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l'importo del contratto di subappalto sia superiore Euro 154.937,07, l'appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al D.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R. n. 252 del 1998.

Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate, o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

L'affidamento delle prestazioni in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

- a) ai sensi dell'art. 105, del D.Lgs. 50/2016 l'appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori ed il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione; l'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente; il subappaltatore deve rispettare gli obblighi di cui all'art. 13, comma 4, del presente capitolato;
- b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della tipologia dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;

- c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile di Milano, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano operativo di sicurezza;
- e) l'Appaltatore deve verificare l'idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori secondo quanto indicato nell'allegato XVII del D.Lgs. 81/2008.

Ai sensi dell'art. 6, comma 8, secondo periodo, del regolamento, in caso di ottenimento del DURC del subappaltatore negativo per due volte consecutive, la Stazione Appaltante pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione al subappalto, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio.

Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività espletate nel cantiere che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I subaffidamenti che non costituiscono subappalto devono essere comunicati al R.U.P e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, con l'indicazione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento e la denominazione del soggetto affidatario, e l'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii., in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 12-bis del presente capitolato unitamente a una o più dichiarazioni di quest'ultimo, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 2000, attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale e l'assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

Ai fini del presente articolo il cottimo di cui all'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 consiste nell'affidamento della sola lavorazione relativa alla categoria subappaltabile ad impresa subappaltatrice in possesso dell'attestazione dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all'importo totale dei lavori affidati e non all'importo del contratto, che può risultare inferiore per effetto della eventuale fornitura diretta, in tutto o in parte, di materiali, apparecchiature e mezzi d'opera da parte dell'esecutore.

Qualora l'appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall'art. 30 del D.Lgs. 276/2003, definita "distacco di manodopera" lo stesso dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

- di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia)
- di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati.
- che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra.

Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all'art 80 del D.Lgs. 50/2016. La stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra.

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle prestazioni/lavorazioni oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'art. 92 del decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto da parte dei subappaltatori di tutte le condizioni previste dal presente articolo.

Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all'Autorità Giudiziaria ai sensi del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246.

La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti salvo che si tratti di micro, piccole e medie imprese ai sensi dell'art 13 comma 2 lettera a) della legge 180/2011.

L'appaltatore è obbligato a trasmettere tempestivamente e comunque entro 20 giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

Nei rapporti con i propri subappaltatori, l'appaltatore è tenuto ad accordare termini e condizioni di pagamento non meno favorevoli rispetto a quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 recante "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali", che devono essere fissati per iscritto nel contratto di subappalto.

L'affidatario dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso affidatario corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'affidatario non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende l'emissione del successivo certificato di pagamento a favore dell'affidatario.

In caso di cessione del credito, l'appaltatore è tenuto a presentare alla Stazione appaltante, entro 30 gg dal rilascio della certificazione ex art. 9, c. 3-bis, del D.L. n. 185/2008, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso affidatario corrisposti ai subappaltatori per lo stato di avanzamento lavori oggetto di certificazione. In caso di mancata ottemperanza, il pagamento e la certificazione delle rate di acconto relative agli stati di avanzamento lavori successivi e della rata di saldo sono sospesi.

La Stazione Appaltante non procederà all'emissione dei certificati di pagamento né del certificato di collaudo o di regolare esecuzione se l'appaltatore non avrà ottemperato agli obblighi di cui al presente articolo.

Articolo 17

TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell'appalto, e in particolare:

- a) nell'esecuzione delle lavorazioni che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di categoria e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio in appalto;
- b) l'appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione fermo restando l'obbligo, fino alla chiusura del cantiere, di iscrizione alla Cassa Edile di Milano, se dovuta, delle maestranze impiegate nell'appalto, nei termini previsti dagli articoli del presente capitolato e, se cooperativo, anche nei rapporti con i soci;
- c) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- d) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;
- e) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di ottenimento da parte del Responsabile del Procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante sospende i pagamenti e trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza.

La stazione appaltante dà comunicazione dell'inadempienza all'Impresa con nota raccomandata, e invita alla regolarizzazione entro 15 gg. L'Impresa sarà comunque tenuta ad eseguire le prestazioni richieste in esecuzione del presente capitolato speciale d'appalto e nel contratto.

In caso di non regolarizzazione nel termine assegnato, il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il Durc, può essere disposto dalla Stazione Appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi e cassa edile su loro indicazione. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio nei confronti dell'appaltatore.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una trattenuta delle 0,50 per cento. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione della verifica di conformità, previo rilascio di Durc regolare.

In caso di ottenimento del DURC dell'appaltatore negativo per due volte consecutive, il Responsabile del Procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori, propone, ai sensi dell'art.135 comma 1 del codice, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del codice impiegato nell'esecuzione del contratto, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli articoli 37, comma 11, ultimo periodo e 118, comma 3, primo periodo, del codice. I pagamenti effettuati ai lavoratori sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'appaltatore, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'Ufficio Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.

In ogni momento il direttore dei lavori e, per il suo tramite, il Responsabile del Procedimento, possono richiedere all'appaltatore ed ai subappaltatori copia del libro unico, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel libro unico dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.

La violazione degli obblighi di cui al comma 5 comporta l'applicazione, da parte delle autorità competenti, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 5 che non provvede ad esporla è punito da parte delle autorità competenti, con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300.

Articolo 18

DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI, LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO

1 - L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori vengono compiuti, ed in mancanza quello risultante dagli accordi locali e ciò anche se l'Appaltatore non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.

2 - Non è consentito fare eseguire dagli operai un lavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro.

3 - All'infuori dell'orario normale - come pure nei giorni festivi - l'Appaltatore non potrà a suo arbitrio far eseguire lavori che richiedono la sorveglianza da parte degli agenti dell'Appaltante; se, a richiesta dell'Appaltatore, la Direzione Lavori autorizzasse il prolungamento dell'orario, l'Appaltatore non avrà diritto a compenso od indennità di sorta, ma sarà invece tenuto a rimborsare all'Appaltante le maggiori spese di assistenza.

Articolo 19

PIANO DI SICUREZZA

A carico dell'impresa esecutrice è disposto l'obbligo di predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori.

Il Piano di sicurezza contiene l'individuazione, l'analisi, e la valutazione dei rischi, le procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori.

Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano di sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Inoltre, ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 devono essere seguite le prescrizioni per la segnaletica di sicurezza sul cantiere, in attuazione della Direttiva CEE 92/58.

In particolare, quando risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, o sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, l'impresa deve far ricorso alla segnaletica di sicurezza, allo scopo di:

- avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte;
- vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo;
- prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza;
- fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio;
- fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza.

Le ripetute violazioni del Piano di sicurezza dei cantiere, previa formale costituzione in mora dell'Appaltatore, costituiscono causa di risoluzione contrattuale

Articolo 20

PROPRIETA' INTELLETTUALE

Le idee originali espresse nel progetto e negli allegati tecnici sono e restano di proprietà dei progettista e non possono essere divulgate od utilizzate se non mediante preventiva autorizzazione, salvo quanto disposto per legge.

Articolo 21

BREVETTI DI INVENZIONE

Sia che l'amministrazione Appaltante prescriva l'impiego di disposizioni o sistemi protetti da brevetti d'invenzione, sia che l'Appaltatore vi ricorra di propria iniziativa con il consenso del Direttore dei Lavori, l'Appaltatore deve dimostrare di aver pagato i dovuti canoni e diritti e di aver adempiuto a tutti i relativi obblighi di legge.

Articolo 22

DOCUMENTI CONTABILI

I documenti contabili per l'accertamento dei lavori e delle forniture saranno tenuti dall'Area Tecnica 2 del Comune, anche con l'ausilio di collaboratori.

Le bolle ed i documenti di esecuzione dei lavori sono firmati dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore suo rappresentante che ha assistito al rilevamento delle misure.

I certificati di pagamento e la relazione sono firmati dal RUP

Articolo 23

DOCUMENTAZIONE TECNICA FINALE

Alla fine dei lavori l'Appaltatore dovrà consegnare alla Stazione Appaltante le eventuali dichiarazioni di conformità, la manualistica delle apparecchiature, i disegni esecutivi as-built su supporto informatico (con estensione dxf. o dwg e pdf.) ed ogni altra documentazione inerente i lavori eseguiti.

Articolo 24

CARTELLI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE

L'impresa ha l'obbligo di fornire, qualora richiesto dalla Stazione appaltante, in opera a sue cure e spese e di esporre all'esterno del cantiere, come dispone la Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, due cartelli di dimensioni non inferiori a m. 1,00 (larghezza) per m. 2,00 (altezza) in cui devono essere indicati l'amministrazione Appaltante, l'oggetto dei lavori, i nominativi dell'impresa, del Progettista, del Direttore dei Lavori, il Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione della sicurezza (D.L. 494 art.3 comma 6) e dell'Assistente ai lavori, ed anche, ai sensi dell'Articolo 18, sesto comma, legge 19 marzo 1990, n. 55, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici e dei cottimisti.

Articolo 25

RINVENIMENTI, PROPRIETA' DEI MATERIALI DI RECUPERO E DEMOLIZIONE

Tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologico che si rinvenissero nelle demolizioni, negli scavi e comunque nella zona dei lavori, spettano di pieno diritto all'Appaltante, salvo quanto su di essi possa competere allo Stato.

L'Appaltatore dovrà dare immediato avviso del loro rinvenimento, quindi depositarli negli uffici della Direzione dei Lavori che redigerà verbale in proposito, da trasmettere alle competenti autorità.

Per quanto detto, però, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della scoperta.

I materiali provenienti da recuperi o demolizioni resteranno in proprietà dell'Amministrazione, e per essi il Direttore dei Lavori potrà ordinare all' Appaltatore la cernita, l' accatastamento, e la conservazione in aree idonee del cantiere, intendendosi di ciò compensato con i prezzi delle demolizioni relative.

Tali materiali potranno essere reimpiegati dall'Appaltatore nelle opere da realizzarsi solo su ordine del Direttore dei Lavori.

CAPITOLO III

RAPPRESENTANZA TECNICA DELLE PARTI

Articolo 26

DIREZIONE LAVORI

L'Appaltante provvederà, secondo quanto fissato dalla normativa vigente, alla nomina di un Direttore dei Lavori, del personale di sorveglianza e del domicilio di essi, verrà comunicata all'Appaltatore all'atto della stipulazione del contratto.

L'Amministrazione concede ampio mandato personale al Direttore dei Lavori, quale suo rappresentante, per quanto attiene all'esecuzione tecnica ed economica, e ne riconosce come propri gli atti eseguiti e/o sottoscritti, purché in applicazione di atti degli organi deliberanti o del Responsabile del procedimento, con il quale manterrà costanti rapporti. Il Direttore dei Lavori prenderà l'iniziativa di ogni disposizione necessaria, affinché i lavori, a cui è preposto, siano eseguiti in piena conformità con i relativi progetti, con le conseguenti specifiche tecniche e con i contratti.

Il Direttore dei Lavori impartirà le necessarie disposizioni a mezzo di ordini lavoro, come specificato all'art. 7 "Svolgimento dei lavori" del presente Capitolato.

Articolo 27

RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE SUI LAVORI DELL'APPALTATORE

1 - L'Appaltatore ha l'obbligo di far risiedere permanentemente sui cantieri un suo legale rappresentante con ampio mandato, in conformità in quanto disposto all'art. 11 del Capitolato Generale.

2 - Detto rappresentante dovrà essere anche autorizzato a far allontanare dalla zona dei lavori, dietro semplice richiesta verbale del Direttore dei Lavori e giusto il disposto dell'art. 15 del Capitolato Generale, assistenti ed operai che non risulteranno di gradimento all'Amministrazione Appaltante.

3 - L'Appaltatore è tenuto, dietro semplice richiesta da parte della Direzione dei Lavori e senza che questa sia tenuta a giustificare motivi, a provvedere all'immediato allontanamento del suo rappresentante, pena la rescissione del contratto e la richiesta di rifusione dei danni e spese conseguenti.

Articolo 28

DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE

1. L'Appaltatore è tenuto ad affidare la direzione del cantiere ad un tecnico, che assumerà ogni responsabilità civile e penale relativa a tale carica.
2. Il Direttore tecnico di cantiere sarà il Direttore tecnico dell'impresa appaltatrice, in ogni caso, un tecnico che sia regolarmente iscritto all'Ordine professionale.
3. Il predetto tecnico deve essere di gradimento dell'Amministrazione Appaltante.
4. Nel caso in cui il tecnico fosse un libero professionista, egli deve rilasciare una dichiarazione scritta di accettazione dell'incarico.
5. Il Direttore di cantiere - quale collaboratore dell'Appaltatore - ha la responsabilità dell'organizzazione del cantiere e della conduzione dei lavori, e, quindi, predispone l'attività necessaria e le cautele necessarie all'esecuzione dei lavori, in relazione e in applicazione anche delle prescrizioni contenute nel piano per la sicurezza del cantiere. Pertanto, egli è responsabile di eventuali danni causati a terzi per l'imprudente o difettoso svolgimento dei lavori predetti, nonché è responsabile dell'incolumità degli addetti ai lavori.

6. Il Direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano suddetto da parte di tutte altre eventuali imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori e dell'azione di coordinamento tra le stesse imprese subappaltatrici.
7. Il Direttore di cantiere deve provvedere all'esame di tutta la documentazione progettuale, dei materiali e delle apparecchiature da impiegare nei lavori, delle modalità, fasi e cicli di lavorazioni; egli dovrà, inoltre, firmare tutta la documentazione tecnica predisposta a cura dell'impresa, in segno di assunzione di ogni responsabilità in merito. Il Direttore di cantiere provvede, inoltre, a catalogare, raccogliere ed inviare alla Stazione Appaltante, anche nella persona del Direttore dei Lavori, tutta la documentazione citata, compresa quella inerente alla salute ed alla sicurezza.
8. Entro dieci giorni dall'avvenuta esecuzione dei lavori ordinati, il direttore tecnico dovrà provvedere a redigere la contabilità dei lavori eseguiti, nei modi previsti dalle vigenti norme in materia di OO.PP., e a trasmettere la stessa all'ufficio tecnico comunale al fine della validazione.
9. La contabilità sarà redatta attraverso l'uso di idoneo programma informatico specifico per la gestione della contabilità, a scelta dell'impresa aggiudicataria ma compatibile con la strumentazione informatica del Comune.

CAPITOLO IV

OBBLIGHI ED ONERI DELLE PARTI

Articolo 29

ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte dagli art. 16, 17 e 18 del Capitolato Generale del Ministero dei Lavori Pubblici ed a quanto specificato nel presente Capitolato, sono a carico dell'Appaltatore, tutti gli oneri qui appresso indicati, che si intendono compensati nei prezzi dei lavori a corpo e a misura di cui al precedente art. 2.

- a) Tutte le spese di contratto, come spese di registrazione del contratto, bollatura nella misura di legge di tutti gli allegati, diritti e spese contrattuali;
- b) Le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità agli operai, alle persone addette ai lavori ed a terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni responsabilità ricadrà, pertanto, sull'Appaltatore, con pieno sollievo tanto dell'Appaltante, quanto del personale da essa preposto alla Direzione e sorveglianza. A tale scopo, è fatto obbligo all'impresa esecutrice, di adattare ed applicare il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, con le modalità e gli obblighi di cui allo specifico articolo
- c) Le spese per tutte le opere e lavori necessari ad allestire il cantiere, nessuno escluso, secondo quanto sarà indicato nel piano di sicurezza. Detti locali dovranno avere una superficie idonea, al fine per cui sono destinati, con un arredo adeguato;
- d) **Le spese occorrenti per mantenere e rendere sicuro il transito ed effettuare le segnalazioni di legge, sia diurne che notturne, quelle relative all'approntamento del cantiere e alla delimitazione dello stesso rispetto alle aree circostanti in qualsiasi modo interessate dai lavori;**
- e) Il risarcimento dei danni di ogni genere o il pagamento di indennità a quei proprietari i cui immobili fossero in qualche modo danneggiati durante l'esecuzione dei lavori;
- f) l'onere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprietà dell'Appaltante in attesa della posa in opera e quindi, ultimati i lavori, l'onere di trasportare i materiali residuati nei magazzini o nei depositi che saranno indicati dalla Direzione dei Lavori;
- g) La trasmissione - prima dell'inizio dei lavori e, comunque, entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna - della documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici. L'Appaltatore e, suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono all'Amministrazione Appaltante - con cadenza quadrimestrale copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. Il Direttore dei Lavori procederà comunque alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento, così indicato nel precedente articolo specifico ed ai sensi del D. Lgs. 50/2016 art. 105. La mancata ottemperanza dell'Appaltatore alle precedenti disposizioni sarà considerata grave inadempienza contrattuale;

Inoltre:

Sarà applicata una penale pari al 10% (dieci per cento) sull'importo dei pagamenti derivanti dal mancato rispetto degli obblighi di cui sopra nel caso in cui, per i pagamenti stessi, debba provvedere l'Amministrazione Appaltante.

Tale penale sarà ridotta del 5% (cinqueper cento) qualora l'Appaltatore ottemperi all'ordine di pagamento entro il termine fissato nell'atto di notifica. Nell'importo dei lavori a corpo, posto a base d'appalto, si intendono compresi e remunerati gli oneri relativi ad eventuali verifiche, sondaggi od altre operazioni necessarie alla precisa localizzazione di altri servizi od infrastrutture esistenti nel sottosuolo, interferenti con le opere da realizzare.

L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, contro la tubercolosi, e le altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto. L'Appaltatore ha l'obbligo di adempiere a quanto disposto dalla normativa vigente in materia di sicurezza.

L'Appaltatore e, per suo tramite, i Subappaltatori trasmetteranno all'Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, conservandone copia a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive dei cantieri; inoltre, trasmetteranno periodicamente dei versamenti contributivi, previdenziali, e assicurativi fino all'ultimazione dei lavori, a norma dell'art. 105 del D.L.vo 50/2016.

L'Appaltatore resta comunque unico responsabile per eventuali danni in qualsiasi modo da esso causati, di cui al presente articolo. Gli inerti ricavati dagli scavi e non impiegati nei reinterri sono di proprietà della Stazione Appaltante, che potrà ordinarne (a conservazione ed il deposito in località entro un raggio di 10 km. dal cantiere; se la Stazione Appaltante rinuncerà ai suoi diritti, gli inerti resteranno di proprietà dell'Appaltatore.

L'impresa è tenuta ad assolvere tutti gli obblighi derivanti dalla legge N. 46/90 e dal DPR 447/91 in merito alla sicurezza degli impianti, a lavori ultimati, l'impresa dovrà rilasciare dichiarazione di conformità. Per apparecchiatura acquistate da terzi, l'aggiudicatario dovrà presentare alla Stazione Appaltante la dichiarazione di conformità del fornitore. Nel caso si rendesse necessario presentare un progetto, ai sensi della legge N. 46/90 e 447/91, l'aggiudicatario dovrà predisporre tutti gli atti. Prima della consegna e della messa in servizio dell'impianto elettrico, l'installatore deve eseguire le verifiche per accertare la corrispondenza alle norme CEI.

Per quanto riguarda la fornitura di macchinari, l'impresa dovrà presentare: - relazione dettagliata illustrativa di quanto proposto, indicazione delle provenienze e cataloghi delle ditte fornitrici, dati relativi ad assorbimento, consumi, sfasamenti, rendimenti ecc., dichiarazione di osservanza delle norme in vigore, specialmente le norme CEI.

Le spese per l'approntamento di quanto necessario per le denunce, le autorizzazioni ecc., secondo quanto previsto dalla L. 2 febbraio 1974, n. 64 per le zone sismiche, dalla L. 5 novembre 1971, n. 1086 per le opere in cemento armato e metalliche, dal D.M. 20 novembre 1987 per le opere in muratura, e da leggi regionali, a seconda della Regione in cui si svolgono i lavori, emanate in seguito dell'art. 20 della L. 10 dicembre 1981, n. 741.

Inoltre l'appaltatore è obbligato:

- f) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
- g) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
- h) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal capitolato speciale d'appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
- i) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori;
- j) all'inizio dei lavori l'appaltatore dovrà produrre alla D.L. un elenco nominativo degli operai da esso impiegati, o che intende impiegare. Per le opere appaltate (con specificazione delle rispettive qualifiche), detto elenco dovrà essere aggiornato a cura dell'appaltatore ad ogni eventuale variazione anche per effetto di subappalti autorizzati. Dovrà inoltre indicare il nominativo del Direttore di cantiere, cui intende affidare per tutta la durata dei lavori la direzione di cantiere, che dovrà essere un soggetto di comprovata competenza professionale e con l'esperienza

necessaria per la conduzione delle opere da eseguire. L'appaltatore e tramite suo i subappaltatori, dovranno corredare l'elenco di cui sopra con copia del libro matricola.

Articolo 30

OBBLIGHI ED ONERI DEL COMMITTENTE

Sono a carico della Stazione Appaltante i seguenti oneri:

- nomina del Direttore dei Lavori,
- nomina del Collaudatore delle opere appaltate, sia al termine che eventualmente in corso d'opera;
- nomina a termine di legge del Collaudatore per le opere in cemento armato od a struttura metallica.
- le pratiche di carattere tecnico - amministrative, concernenti:
 - a. il rilascio della concessione edilizia e/o autorizzazioni ed eventuali successive varianti, per le quali garantisce l'osservanza delle disposizioni di legge e dei regolamenti;
 - b. la definizione dei punti fissi di linea e di livello;
 - c. la richiesta delle visite previste dai regolamenti,
 - d. i contributi per gli allacci definitivi dei servizi;
 - e. gli adempimenti connessi con il regime fiscale al quale è soggetta la proprietà;

Gli oneri riguardanti:

- a. le competenze professionali dei Progettisti, del Direttore Lavori e dei Collaudatori;
- b. i contributi alla Cassa Nazionale dei professionisti;

Articolo 31

ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre, corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o degli altri atti contrattuali. Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato Generale, norme UNI, CNR, CEI e delle altre norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione.

Sia nel caso di forniture legate ad installazione di impianti che nel caso di forniture di materiali d'uso più generale, l'Appaltatore dovrà presentare adeguate campionature almeno 60 giorni prima dell'inizio dei lavori, ottenendo l'approvazione della Direzione Lavori.

Le caratteristiche dei vari materiali e forniture saranno definite nei modi seguenti:

- a) dalle prescrizioni generali del presente capitolato;
- b) dalle eventuali descrizioni specifiche aggiunte come integrazioni o come allegati al presente capitolato,
- c) dai disegni, dettagli esecutivi o relazioni tecniche allegati al progetto.

Resta, comunque, contrattualmente fissato che tutte le specificazioni o modifiche apportate nei modi suddetti, fanno parte integrante del presente capitolato.

Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori ne sia riconosciuta l'idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti.

L'Appaltatore è obbligato a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire presso il laboratorio o istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente capitolato o dalla Direzione Lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera e sulle forniture in genere.

Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire secondo le norme tecniche vigenti, verrà effettuato in contraddittorio e sarà appositamente verbalizzato. L'Appaltatore farà sì che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche riconosciute ed accettate dalla Direzione Lavori.

Qualora in corso d'opera, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la necessità di cambiare gli approvvigionamenti, l'Appaltatore sarà tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi.

Le forniture non accettate ad insindacabile giudizio dalla Direzione Lavori dovranno essere Immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.

L'Appaltatore resta comunque, totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti, la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che l'Appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale.

Articolo 32

ACCETTAZIONE DEGLI IMPIANTI

Tutti gli impianti presenti nell'appalto da realizzare e la loro messa in opera completa di ogni categoria o tipo di lavoro necessari alla perfetta installazione, saranno eseguiti nella totale osservanza delle prescrizioni progettuali, delle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, delle specifiche del presente capitolato o degli altri atti contrattuali, delle leggi (Legge 46/90), norme e regolamenti vigenti in materia. Si richiamano espressamente tutte le prescrizioni, a riguardo, presenti nel Capitolato Generale, le norme UNI, UNI CIG CNR, CEI e tutta la normativa specifica in materia.

Eventuali disegni esecutivi di maggiore dettaglio, riguardanti ogni tipo di impianto, forniti dagli esecutori, dovranno essere consegnati alla Direzione Lavori almeno 60 giorni prima dell'inizio lavori, relativi agli impianti indicati ed andranno corredati da eventuali relazioni tecnico-descrittive contenenti tutte le informazioni necessarie per un completo esame dei dati progettuali e delle caratteristiche sia delle singole parti che dell'impianto nel suo insieme.

L'Appaltatore è tenuto a presentare un'adeguata campionatura delle parti costituenti l'impianto, nei tipi di installazione richiesti ed una serie di certificati comprovanti origine e qualità dei materiali impiegati.

Tutte le forniture relative agli impianti non accettate ai sensi del precedente articolo, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.

L'Appaltatore resta, comunque, totalmente responsabile di tutte le forniture degli impianti o parti di essi, la cui accettazione, effettuata dalla direzione lavori non pregiudica i diritti che l'Appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale o nei tempi previsti dalle garanzie fornite per l'opera e le sue parti.

Durante l'esecuzione dei lavori di preparazione, di installazione, di finitura degli impianti e delle opere murarie relative, l'Appaltatore dovrà osservare tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia antinfortunistica, oltre alle suddette specifiche progettuali o del presente capitolato, restando fissato che eventuali discordanze, danni causati direttamente od indirettamente, imperfezioni riscontrate durante l'installazione od il collaudo ed ogni altra anomalia segnalata dalla Direzione Lavori, dovranno essere prontamente riparate a totale carico e spese dell'Appaltatore.

Articolo 33

APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI

Qualora l'Appaltatore non provveda tempestivamente all'approvvigionamento dei materiali occorrenti per assicurare a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Appaltante l'esecuzione dei lavori entro i termini stabiliti dal contratto, l'amministrazione Appaltante stessa potrà, con semplice ordine di servizio, diffidare l'Appaltatore a provvedere a tale approvvigionamento entro un termine perentorio.

CAPITOLO V

ESECUZIONE DEI LAVORI

Articolo 34

INIZIO E CONSEGNA DEI LAVORI

Il servizio si svolgerà dalla data di sottoscrizione del verbale e di consegna terminerà il 31.12.2019

Si dovranno rispettare le disposizioni previste nel nuovo codice dei contratti pubblici e delle norme in vigore e non abrogate dallo stesso codice alla data di esecuzione dei lavori

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.

E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Articolo 35

SOSPENSIONI, PROROGHE E RIPRESA LAVORI

Durante i periodi di sospensione, sono a carico dell' Appaltatore gli oneri specificati nel presente capitolato.

Rimane comunque in facoltà della Stazione Appaltante, di sospendere i lavori in caso di cattiva esecuzione delle opere o di non rispondenza ai disegni di progetto, nonché alle disposizioni impartite dall'Appaltante.

Nel verbale di sospensione dovranno essere indicate le ragioni che hanno indotto l' adozione dei provvedimento.

I verbali di sospensione e di ripresa dei lavori saranno firmati dal Direttore dei lavori e dall'Appaltatore ed inviati all'Amministrazione.

Articolo 36

ULTIMAZIONE, CONSEGNA LAVORI E AVVISO AI CREDITORI

L'impresa appaltatrice, non appena ultimato il servizio, ne darà comunicazione scritta alla D.L.

Questa provvederà, entro i successivi 20 giorni, alle necessarie constatazioni in contraddittorio, redigendo apposito certificato se le opere saranno riconosciute contrattuali e conformi alle buone regole dell'arte.

Se alla visita risultasse la necessità di rifare o migliorare qualche opera, per imperfetta esecuzione, l'Appaltatore dovrà eseguire i lavori che gli verranno indicati, nel tempo prescritto.

La data di ultimazione dei lavori risulterà dal relativo certificato, che sarà redatto a norma di legge.

A lavori ultimati l'Amministrazione ne darà avviso al pubblico, invitando l'Appaltatore a tacitare le eventuali richieste pervenute relative a danni; la garanzia contrattuale verrà trattenuta fino alla emissione del certificato di collaudo.

Articolo 37

ANTICIPAZIONE ALL'APPALTATORE

Non è ammessa l'anticipazione ai sensi di legge.

Articolo 38

PAGAMENTI IN ACCONTO E SALDO DEI LAVORI

I prezzi unitari in base ai quali, sotto la deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati lavori e forniture, risultano dall'allegato ELENCO PREZZI UNITARI, con le modalità specificate dall'art.5 del presente Capitolato.

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zerocinquantapercento).

Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto

L'appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso e della ritenuta di cui sopra, raggiunga la cifra di €.30.000,00 (Euro trentamila/00) I.V.A. esclusa.

Il pagamento in acconto verrà disposto non oltre 30 giorni dal giorno della maturazione previa acquisizione di Durc regolare; quello dell'ultima rata di acconto verrà rilasciato alla scadenza del periodo contrattuale; quello relativo al conto finale verrà emesso dopo il certificato finale di regolare esecuzione (CRE)

- Per il ritardo nel pagamento delle rate per motivi imputabili alla stazione Appaltante, saranno dovuti all'Appaltatore gli interessi di mora, calcolati al tasso ufficiale di sconto, ai sensi dell'art. 1224 CC. che saranno corrisposti per tutto il periodo di ritardo, e ciò esclude, elimina e annulla qualsiasi pretesa di maggiori danni.

- Il ritardo dei suddetti acconti non darà diritto all'Appaltatore di sospendere o di rallentare i lavori né di chiedere lo scioglimento del contratto.

Per l'effettuazione dei pagamenti in acconto saranno dal Direttore dei Lavori redatti appositi stati di avanzamento, con il seguente criterio:

e) si calcoleranno le quantità effettivamente eseguite all'atto del loro accertamento, valutate ai prezzi contrattuali.

Non saranno tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente ed in contraddizione agli ordini di servizio della Stazione Appaltante e non conformi al contratto.

Col certificato di regolare esecuzione sarà rilasciata l'ultima rata di acconto, qualunque sia la somma cui possa ascendere.

L'emissione di ogni certificato di pagamento, nonché l'atto di liquidazione finale, è subordinata all'acquisizione da parte della Stazione Appaltante del Durc. In caso di ottenimento, da parte del Responsabile del Procedimento, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) negativo l'Amministrazione procederà alla sospensione dei pagamenti, dandone comunicazione all'Impresa con nota raccomandata, fino alla regolarizzazione.

L'Impresa sarà comunque tenuta ad eseguire le prestazioni richieste in esecuzione del presente capitolato speciale d'appalto.

La reiterata irregolarità (per almeno due volte consecutive) potrà essere motivo ovvero causa sufficiente a determinare la risoluzione contrattuale.

Articolo 39

CONTO FINALE, RATA A SALDO

Il conto finale verrà compilato, dalla Stazione Appaltante, entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori e consegnato al Collaudatore unitamente alla relazione sul conto finale e gli altri atti di rito. L'Amministrazione sottoporà il conto finale all'Appaltatore per la firma, da effettuarsi entro 30 giorni. Il pagamento della rata di saldo, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio, ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.

Articolo 40

PENALITA' PER INADEMPIENZE

Il mancato o ritardato inizio del servizio, nonché ogni eventuale inadempienza a qualunque obbligo derivante dal presente contratto comporteranno, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, l'applicazione di penali.

Il contratto indica le penali da applicare nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali.

Per il mancato, ritardato o irregolare adempimento degli ordini di servizio, si applicheranno le penali di seguito indicate, cumulabili tra loro:

- per mancata esecuzione opere migliorative offerte in gara:
 - a) per ogni infrazione a quanto offerto al punto A (proposte organizzative) dei criteri di valutazione=€1.000,00;
 - b1) per ogni infrazione a quanto indicato ai punti del paragrafo B1 (valorizzazione delle aree) dei criteri di valutazione:
 - per ogni sfalcio non eseguito si applicherà una penale pari all'importo del mancato taglio ottenuto applicando l'elenco prezzi di gara al netto del ribasso offerto, maggiorata =€200,00 per ciascuno sfalcio non eseguito e per ciascuna area;
 - per difformità qualitative e quantitative su fornitura essenze si applicherà una penale pari all'importo delle opere difformi ottenuto applicando l'elenco prezzi di gara al netto del ribasso offerto maggiorata di €300,00 per ciascuna area;
 - oltre alle penali di cui sopra non saranno pagate le lavorazioni e le forniture non eseguite calcolate in base alla valutazione offerta in gara;
 - b2) per ogni infrazione a quanto offerto al punto B2 (incremento numero di tagli) dei criteri di valutazione:
 - per ogni sfalcio non eseguito si applicherà una penale pari all'importo del mancato taglio ottenuto applicando l'elenco prezzi di gara al netto del ribasso offerto maggiorata di €. 500,00 per ciascuno sfalcio non eseguito;
 - b3) per ogni infrazione a quanto offerto al punto B3 (arricchimento del patrimonio arboreo) dei criteri di valutazione:
 - per ogni piantumazione non eseguita si applicherà penale pari all'importo del mancato impianto calcolato in base ai prezzi di gara al netto del ribasso offerto maggiorata complessivamente di €. 500,00;
 - per difformità qualitative e quantitative su fornitura essenze varie, per ogni difformità €100,00;
- per ogni giorno di ritardo, per ciascuna tipologia d'intervento, sulle date stabilite da ogni singolo ordine di servizio, sia sull'inizio sia sulla fine dei lavori, si applica una penale di € 100,00;
- in merito alle operazioni di sfalcio, per l'assenza di ogni operatore in meno rispetto a quelli richiesti, sarà applicata una penale di €. 100,00 per ogni giorno di assenza con raddoppio della sanzione per ogni inadempienza reiterata nella stessa settimana.

- nell'ambito del taglio dei tappeti erbosi con raccolta, nel caso di mancata o parziale raccolta delle risulite e dei rifiuti preesistenti, il lavoro complessivo sarà pagato con la voce corrispondente al taglio senza raccolta e, inoltre, sarà applicata una penale forfettaria pari a € 300,00;
- nell'ambito dello sfalcio di prati rustici ed incolti con raccolta, nel caso di mancata o parziale raccolta delle risulite e dei rifiuti preesistenti, anche su una sola area, il lavoro complessivo sarà pagato con la voce corrispondente al taglio senza raccolta e, inoltre, sarà applicata una penale forfettaria pari a € 150,00;
- nell'ambito dello sfalcio di banchine stradali con raccolta, nel caso di mancata o parziale raccolta delle risulite e dei rifiuti preesistenti, anche su una sola area, il lavoro complessivo sarà pagato con la voce corrispondente al taglio senza raccolta e, inoltre, sarà applicata una penale forfettaria pari a € 200,00;
- ogni intervento parziale e non compiutamente eseguito sarà considerato come intervento non eseguito. Per ogni accertamento di mancata esecuzione dell'intervento verrà applicata una penale di €250,00;
- nell'ambito del lavoro di spollonatura, nel caso di mancata esecuzione degli interventi previsti, per ogni singolo accertamento sarà applicata una penale di € 30,00/albero;
- nell'ambito del lavoro di manutenzione in garanzia e sostituzione dei giovani alberi e di inottemperanza, si applicano le seguenti penali per ogni albero non sostituito: € 100,00 + il valore di fornitura e posa dello stesso albero standard (circ. cm. 18/20 o h cm. 350/400) in base all'elenco prezzi unitari. L'impresa sarà dichiarata inottemperante trascorsi 20 giorni naturali e consecutivi dalla data stabilita per la piantagione (reintegro o sostituzione);
- l'impresa che operi con cantieri stradali per la potatura o abbattimento alberi, in assenza di idonea segnaletica o in contrasto con il POS, è soggetta ad una penale di € 50,00 per il giorno dell'accertamento. I lavori saranno immediatamente sospesi e l'impresa dovrà riprenderli il giorno successivo, nel rispetto dei limiti di cui sopra; ogni giorno di assenza non giustificata da fenomeni atmosferici o eventi di forza maggiore sarà considerato come ritardo sull'esecuzione dell'ordine di servizio e, quindi, assoggettato alla penale di € 100,00;
- nel caso che un lavoratore sia trovato sprovvisto di documento di identificazione munito di fotografia, da cui risulti l'appartenenza all'impresa appaltatrice e dove sia riportato il nome dell'interessato, la sua qualifica e le sue posizioni assicurative e previdenziali, sarà applicata una penale di € 25,00 per ogni lavoratore e per ogni accertamento;
- nel caso che siano accertate situazioni non corrispondenti a quanto dichiarato in sede di offerta relativamente all'utilizzo di D.P.I., alla cartellonistica di cantiere stradale ed in genere all'attuazione del POS sarà applicata una penale di € 50,00 per ogni accertamento;

Nei casi ritenuti più gravi, e cioè qualora si verificassero deficienze o negligenze gravi nelle esecuzioni del servizio e delle lavorazioni del presente appalto, è prevista l'applicazione, salvo i casi di forza maggiore, delle seguenti sanzioni, aggiuntive rispetto alle penali di cui ai capoversi precedenti:

- in caso di ritardata esecuzione dell'intervento rispetto al termine assegnato dal presente capitolato (2 giorni dall'ordine o diverso termine indicato nell'ordine di servizio): € 100,00.- per ogni giorno di ritardo;
- in caso di ritardo nelle richieste di intervento urgente o di richiesta d'intervento in reperibilità: € 100,00.- per ogni ora di ritardo;
- in caso di mancato funzionamento del numero telefonico di reperibilità o di mancato intervento in reperibilità: da € 200,00. ad € 1.000,00.-, determinata dal responsabile del Procedimento, in base alla gravità del danno, anche d'immagine arrecato ed alla recidività;
- in caso di non corretta esecuzione degli interventi di ripristino, la ditta sarà tenuta, oltre alla nuova esecuzione a proprie spese dell'intervento o all'esecuzione in danno al versamento di una sanzione da € 100,00.- ad € 1.000,00.-, determinata dal responsabile del Procedimento, in base alla gravità del danno, anche d'immagine arrecato ed alla recidività;

Per i casi non previsti sopra l'importo delle penali da applicare, stabilite dal responsabile del procedimento sarà, complessivamente, compreso tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, e verrà determinato di volta in volta in relazione all'entità delle conseguenze

venutesi a determinare con la sola formalità della contestazione degli addebiti per ogni giorno di ritardo dall'inizio dei lavori o per arbitraria sospensione degli stessi.

La penale verrà applicata anche nel caso in cui il servizio o le lavorazioni vengano eseguiti malamente e creino pericolo o disagio ai fruitori del servizio.

Rifusione spese, pagamento danni e penalità verranno applicati mediante ritenuta sul pagamento della prima fattura o dall'incameramento della fidejussione prestata in sede di stipula del contratto.

Il direttore dei lavori riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito ai ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione. Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure previste dal D.L.vo 50/2016.

Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi, con le modalità stabilite nel capitolato speciale di appalto.

Sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori, le penali sono applicate dal responsabile del procedimento in sede di conto finale ai fini della relativa verifica da parte dell'organo di collaudo o in sede di conferma, da parte dello stesso responsabile del procedimento, del certificato di regolare esecuzione.

È ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'esecutore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore.

Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito.

Il Comune si riserva di far eseguire ad altri il mancato o incompleto o trascurato intervento e di acquistare il materiale occorrente, a spese dell'appaltatore

CAPITOLO VI

CONTROVERSIE, ARBITRATO, SCIOGLIMENTO, RESCISSIONE, RESPONSABILITA'

Articolo 41

FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale a tutela dei propri interessi, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione.

Art. 42

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEL SERVIZIO O DELLE LAVORAZIONI RECESSO

- 1) La stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto nei casi e con le modalità previste dal D.Lgs. 50/2016
- 2) La Stazione appaltante si riserva comunque di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
 - a) frode nell'esecuzione dei lavori;
 - b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - d) inadempienza accertata anche a carico dei subappaltatori alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
 - e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 o dei piani di sicurezza di cui agli articoli 39 e 40 del presente capitolato speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fatte all'impresa dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza;
 - l) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'ASL, oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'art. 51 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
- 3) Il contratto è altresì risolto di diritto, in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
- 4) Ai sensi dell'art. 6, comma 8, primo periodo, del regolamento, in caso di ottenimento di DURC dell'appaltatore negativo per due volte consecutive, la stazione appaltante procede, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, alla risoluzione del contratto.
- 5) In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei

mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

- 6) Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
- a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
 - b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
 - i) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
 - ii) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - iii) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
- 7) La stazione appaltante si riserva , per gravi inadempienze, la facoltà di recedere dal contratto
- 8) La stazione appaltante potrà recedere dal contratto qualora, a seguito degli accessi ed accertamenti nel cantiere previsti dal D.P.R. 2 agosto 2010 n. 150, riceva dal Prefetto comunicazione del rilascio dell'informazione prevista all'art. 10 del D.P.R. 3.6.1998 n. 252, che evidenzi situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa a carico dell'appaltatore. In tal caso la stazione appaltante procederà al pagamento del valore delle opere già eseguite ed al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Qualora sorgessero delle contestazioni tra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore, si procederà alla risoluzione di esse in via amministrativa, in conformità delle disposizioni vigenti di legge in materia.

A seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10% (diecipercento) dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del Direttore dei Lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo e, sentito l'affidatario, formula all'Amministrazione, entro novanta giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve di cui sopra, proposta motivata di accordo bonario.

L'Amministrazione, entro sessanta giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall'affidatario.

Articolo 43

RISOLUZIONE AMMINISTRATIVA RISERVE

1 Qualora sorgessero delle contestazioni tra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore, si procederà alla risoluzione di esse in via amministrativa, in conformità delle disposizioni vigenti di legge in materia.

2 a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10% (diecipercento) dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del Direttore dei Lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo e, sentito l'affidatario, formula all'Amministrazione, entro novanta giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve di cui sopra, proposta motivata di accordo bonario.

L'Amministrazione, entro sessanta giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall'affidatario.

Articolo 44

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

La definizione di eventuali controversie tra l'Appaltatore e l'amministrazione Appaltante, dovrà avvenire secondo le procedure previste dal nuovo codice dei contratti pubblici.

Insorgendo controversie, l'Appaltatore non potrà mai, per nessun motivo, rallentare o sospendere il servizio, né rifiutarsi alla esecuzione degli ordini della Stazione Appaltante.

Articolo 45

ARBITRATO

Per tutte le controversie in relazione al contratto assunto è esclusa la competenza arbitrale.

Articolo 46

ESECUZIONE D'UFFICIO E RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Quando, per negligenza grave oppure, per grave inadempienza agli obblighi contrattuali, l'Appaltatore compromette la buona riuscita dell'opera, l'amministrazione, previa intimazione ad eseguire i lavori e successiva constatazione mediante verbale, potrà esercitare la facoltà di eseguire d'ufficio i lavori in danno dell'Appaltatore: eventualmente, potrà dichiarare la risoluzione contrattuale con provvedimento motivato da notificarsi all'Appaltatore.

Nel caso di frode dell'Appaltatore, in relazione ai lavori di cui al presente appalto, l'Amministrazione, in attesa della definizione dei danni conseguenti, a tale comportamento fraudolento, sospenderà i pagamenti anche dei lavori eseguiti regolarmente.

Articolo 47

RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

Sarà obbligo dell'Appaltatore di adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire l'incolumità degli operai e rimane stabilito che, egli assumerà ogni ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni, della quale si intende quindi sollevato il personale preposto alla Direzione e sorveglianza, i cui compiti e responsabilità sono quelli indicati dal Regolamento.

Tale obbligo è da intendersi anche in riferimento alla tutela dell'ambiente e del contesto territoriale in cui si svolgeranno i lavori.

L'Appaltatore provvederà ad affiggere nel cantiere, in luogo accessibile a tutti i lavoratori, le norme di disciplina cui intende sottoporre i lavoratori stessi.

Durante l'esecuzione dei lavori l'Appaltatore farà osservare le misure generali di igiene e di tutela previste nel Decreto Legislativo n. 626/1994.